

Statuti di Susuelo  
Danno dato al 9.

NEL NOME DI D.

**D**

...che è una ragione che si per la prima...  
...come ancora per...  
...huomini che ciascuno...  
...to la ragion comune delle leggi...  
...supplemento una propria legge...  
...pona reggere e governare...  
...gl'huomini e Comuni...  
...ueneri sotto il reggimento...

Duca di Savoia FRANCESCO MARCO

Duca secondo con fama

...risolui nella loro ragion...

...di voler ridurre a miglior...

...e per piu facile intelliger...

...anche in lingua volgare e per tale effetto...

...in forma di lettera...

...secondo che sara di tempo in tempo...

...



Borsa che non siano parenti in terzo grado d'alcuno  
che doueranno stare in sindacato e di quei se ne es-  
traeranno tre gli si chiameranno i tre sindicati  
con autorità d'assoluer e condannare sia per se o  
con consiglio di sei uero come meglio parra loro pro-  
cedendosi summarissimam. in capo a un m. o  
come che parra a iquodanti conq. pero che esbat-  
to che saranno p. publica grida faccino intendere  
che si vuol querelare delli Officiali passati Compa-  
ranchi fra tre giorni a dar la querela agli altri tre  
giorni restino p. la decisione della causa e dalla  
loro contentiamon si j. om. appellare, ma si ouerui  
un m. p. tutto. Et eccetto il mese gli altri officiali  
habbino di diuerso cinque anni a non poter essere  
estratti al istesso off. un'altra uolta ma si bene  
agl' altri offitij.

CAP. II. Dell' Offitio de' Consiglieri. *of*  
Diamo Statuto ordinato che li Consiglieri del  
Comun di Livorno, eletti come si sopra habbino, possino

3  
e debbino la p.<sup>ma</sup> s.<sup>onda</sup> domenica d'Alere e sam-  
pre e quando quidi hauranno che sia bene ragunar  
si y. consiliare e trarre e uolche quidi hauranno conue-  
nuto a li n. s. u. u. l. a. s. s. s. Comune e tutto quello  
che da loro e la maggior parte di loro sara ordinato  
o sultia da esser osservato sotto quella pena che  
essi imporranno contro chi non ubbidira, ne ouer-  
uasse queo da loro sara ordinato. E se y. beneficio  
publico facess. bisogno di far qualche spesa, possi-  
no d. e. Consig. o la maggior parte di essi spende-  
rino a dieci lire. Ma se la spesa fassa maggior  
habbino con li Consoli che saranno onerati del  
messo o col suono della campana s. c. o. d. solito  
chiamar il Popolo a consiglio tutto che la maggior  
parte de' ragunati sara stato ordinato tutto  
mandi a effetto sotto quella pena che Statuiranno  
Et i Consoli et il ~~U. s. u. o.~~ della ragione stano tenuti  
a far eseguire quanto sara stato ordinato da  
essi Consig. o dal publico consilio come li off.  
et di procedere al esatione della pena dall'

tragresori, e disubidienti senza alcuno indugio

Deliberat<sup>ne</sup> de Clariss<sup>m</sup>: sig. luog: et Consig<sup>te</sup>  
di S. Alt<sup>a</sup> Ser<sup>ma</sup>.

CAP. III.

Die octava Februarij. M D LXXIIII.

Il Ser<sup>mo</sup> Gran duca di Toscana et per S. Alt<sup>a</sup> Ser<sup>ma</sup>  
li Advo Mag<sup>o</sup> et Clariss<sup>m</sup>: sig. luogoten: et Consig<sup>te</sup>  
della Rege<sup>re</sup> Fior<sup>ma</sup>. Volendo prouedere all'adminis-  
tratione della Just<sup>te</sup> et indennita de suoi suddi-  
ti della Terra di Susso, et sue ville, et pertinen-  
cie situate nella Diocesi Lunense, or di Serret<sup>te</sup> Fran-  
canti et Dominio della prefata S. Alt<sup>a</sup> Ser<sup>ma</sup>.  
Deliberorno, et deliberando ordinorno per virtù  
della prefata prouisione, q<sup>le</sup> habbi a durare, et obser-  
uare, et che altrim<sup>o</sup> dalla prefata S. A. sum-  
prouisa et deliberato.

Et le prefate tre luoghi, et ville et sue pertinentie et  
vicinanze al dominio di S. Alt<sup>a</sup>. p<sup>er</sup> l'auuonire  
si intendino agnoscate et uniti al Cas<sup>te</sup> di Castiglione

del Terziere, et perche il Cap<sup>mo</sup> di quel luogo p<sup>re</sup>te  
et suoi successori, che per l'auuonire si deputeran-  
no, sieno, et s'intendino hauer la iurisd<sup>ic</sup> et co-  
gnit<sup>re</sup> ordinaria in nome della prefata S. Alt<sup>a</sup>.  
et suoi respectuam<sup>te</sup> successori nelle cause di i<sup>ur</sup>-  
roglia sorte civili, criminali et miste, che occorrono  
no trattarsi nelle dette terre, et al quale sieno tenu-  
ti li huomini et habitatori d'ene prestare l'obbedie-  
za come loro ordinario, et Ministro di S. Alt<sup>a</sup> depu-  
tato a render ragione et ministrare Justitia in  
luoghi. Et a questo effetto sia tenuto detto Cap<sup>mo</sup> di  
Castiglione del Terziere et suoi successori, che per il  
tempo saranno mandare ciascu a settimana una  
sua nota a render ragione nelle cause civili in det-  
te luoghi, andando una volta y luogo in dette  
terre successiuam<sup>te</sup>. Et q<sup>nto</sup> alle cause criminali  
debbino trattare, et decidere in Castiglione qua-  
detto Cap<sup>mo</sup> con mandare il disegno ne can<sup>o</sup> ser-  
uati secondo li ordini nel resto allo stato di S. A.  
et quanto al appellationi delle cause civili,

musse, et altre cause appellabili, et nel modo, et forma, che si auerun in detto Capitolo dalle sent. che darà detto Capitolo in dette terre di Turolo et Gioingallo, le Appell. di aueruno al Giudice del Quart. di San Ciro, et S. Maria Morella della Città di Fiorenza, la sentia di qte data in causa d' Appellat. trouando conforme faccia rei iudicata, et in quella parte, che si trouassi disforme, o nulla si diuolua et appartenga l'vlt. decisione alli Tre Giudici delle seconde Appellat. della Ruota. Et questo in ogni miglior modo. Comandandone l'osservantia. Et No obstant. Mandantes.

Batista Giuliani Capit. de m. III

CAP. III. Del Officio del Massaro siue Camerario

Ch'è sara estratto come di sopra Massaro, o Camerario et sara giurato d' esercitar l'officio suo realme, sua tenuto et obligato dar idonea sicurezza di render buon conto al entrate del Comune, et de restituire ogni mal peso

Speso da lui, et d'ogni resto che gli sopravuenesse, se possa spendere cosa alcuna, ne pag. senza espressa licentia hauuta per poluer da Consig. et habbia per suo salario uno scudo l'anno, et sia tenuto a risquocere tutti l'imposte, e Colte del Comune, e ch'è sia rimborso quando si crea, e che il comune gli dia in compagnia uno Seruante, et in termine d'un mese debba hauer riscosso tutte le dacie.

CAP. V. Del Officio del Soprastante

Hanno statuito et ordinato, che cias. habbia il suo dovere, che li nuovi Consig. e Consoli dopo che haueranno giurato il loro off. ha dieci giorni habbino eletto tre soprastanti, et habbino da tener conto di tutte le misure, et pesi ch'è a loro no nel uendere, e nel comprare, et al. habbino a tener cura, che il pane si faccia di quello peso, et che la carne, et altre robe siano con quello peso, con giusta misura vendute, et ch'è contrafatti

sia punito con participat. et consens. d' <sup>ne</sup> Cap. di  
Castiglione, o suo notaro nella perdita della robba,  
sempre che dal soprastante sarà trouato un erro-  
re di falso peso, o di falsa misura, e di piu in quella  
pena, che sarà disposta, e sia creduto al soprastante  
con suo giuramento senz' altra proua, e chi sarà es-  
tratto a quest' offi non lo possa rifiutare, alla pe-  
na di soldi quaranta applicati alla Comunità,  
e sia non dimeno abstritto a esercitarlo.

### Dell' Offitio del Messo e suo salario

#### CAP. VI.

Habbia estratto, che sarà il Messo, et accettato, che  
hauerà l' offi a quinzani d' esercitar quello diligen-  
tamente e fidel<sup>me</sup> nelle mani del Consolo, o del Noce  
fra sei giorni auanti che possa esercitare l' offitio  
suo, e sia tenuto a stanza de Consoli, o de Consig.  
far tutte le grida, o bandi senza premio alcuno,  
e d' ogni <sup>me</sup> città che farà a stanza di gli voglia  
altro habbia dua denari p' ciasco, e stiasi alla  
sua

sua Relat. <sup>ne</sup> e per ogni tenuta habbia un soldo  
sempre che sia dentro a un miglio habbia dua  
soldi, e per ogni grida, et bando habbia dua denari  
e p' ogni proetto dua denari, e per ogni incarso et  
subastat<sup>ne</sup> un soldo, e per ogni guardia d' alcun pec-  
cione fra il di, et la notte tre soldi, et altro no' pon  
hauerò sotto la pena e prerudicio p' ciascuna vol-  
ta che errassi, che parra a Consig. e Consoli o la  
magg. parte di loro.

## LIBRO SECONDO

### DELLE CAUSE CIVILI

#### Delle Instantie di ciascuna Causa

#### CAP. I.<sup>mo</sup>

Se sia domandata sarà dalle dieci lire in giù  
includiue debbani tal causa s' edire fra trenta gior-  
ni continui dal di della fatta domandata, e dalle  
dieci lire in su per gli, voglia soni ma liquidi, o  
non liquidi, e p' qualis voglia causa dua l' instantia

tre Men. eorū in unā iura quōni in comuni  
ciōri dal di della risposta del Reo, e quello proce  
da quō alle cause ordinari della p<sup>ma</sup> istanza.  
Ma quanto alle cause esecutive del Reo, si  
so si dice, duri l'istanza quōni in unā iura  
della fatta somanda. Quanto poi alle cause di  
appellatōri l'istanza quōni sessa giorni  
dal di che sarà presentato il libell. appellatōrio  
auanti al Giudice deputato delle Appellatōri  
come di sopra si è nominato, e il detto libell.  
Cong. delli 8. di febbraio 1574.

**Del Modo di procedere**

**CAP. II.**

Il primo Statuto et ordinato che la persona che ha  
una o più con qualche voglia persona tanto p<sup>re</sup>sona  
di denari quanto di cose mobili et immobili ragioni  
o ragioni sia tenuto far cura et il Reo l'ora di p<sup>re</sup>  
alora o in persona o casa di sua habitatōne, e il libell.  
Ma se il Reo deputato quōno debba far la sua

istanza, o in voce facendola per o scrivere dal  
Autore nel libro degli. Altri ouero in scritto per  
una di libello con questo che se l'Autore fusse fore  
se non che del Reo, lo chianga sia tenuto da p<sup>re</sup>  
in persona de. Iudicio soli et iudicatum solum  
et se il Reo sarà comparso et ha uera chelto  
la causa, sia tenuto detto. Autors concedere che  
la con termine di due giorni a dritto, e fatto  
p<sup>re</sup> il Reo la risposta mandata senz'altro p<sup>re</sup> di  
loro contestata la lue et fiat ad una parte et  
altra di quōni di calce e pigli. Il Reo  
io da cause delle parti p<sup>re</sup> di duri, quando la  
somanda sia da conij. uo in su o in quando  
u e da cima, lire in qui un soldo p<sup>re</sup> lira et alle  
quōndi in su sino a duri, e pochia somma pi  
gu da una parte sola et non più. E quō  
la somanda p<sup>re</sup> in bona mobili et immobili  
conueniente si faccia. Il Reo et conij. con e di  
la de una somma. Et conij. et il Reo  
con il Reo et conij. con e di una

et hauer prouato cio che vogliono, pretendino, e per-  
sino, e passato detto tempo si possi a ciascuna par-  
te et a tutt' dua prorogargli il tempo di dieci gio-  
ni di piu a lor requisit. e passato detto tempo no  
si possi esaminare alcuni testimoni, ma publi-  
carsi li gia esaminati et assignarsi giorni venti  
continui ad ambe le parti a reprobarsi volendo  
e doppo quei assignare dieci giorni di tempo a  
dedurre produrre, et allegare cio che vogliono, e  
passato detto tempo s'intendi ipso facto conclu-  
sa in causa e non si possa produrre dal-  
le parti, e quel tempo che resta s'intenda, che res-  
ta et che rimanga al sig. Capr. et suo Not. y spedi-  
re et giudicar la detta causa, qle se vorra termi-  
nar con consiglio di sauis debba farlo intendere  
ad una parte, et l'altra che fra dieci giorni oltre  
alli prefusi termini produchuno i sospetti, et con-  
fidarsi loro con le allegat. e parte al salario per il  
Consultore secondo che si dichiarera, eccetto se  
da una delle parti dentro li settanta giorni pre-  
fissi

8.  
fissi come di sopra non fusse stato addimanda-  
to douersi la causa decider con consiglio di sa-  
uio, nel qle caso a lui solo s'aspetti dehor tutto il  
salario.

Ma se il Reo non comparisse citato che fusse come  
di sopra o comparendo dentro agli otto giorni, e  
non risponde, l'Autore q' accusera la contuma-  
cia et concederassegli la tenuta al p.<sup>mo</sup> decreto, et  
douera lui pagar la quantita di che di sopra di re  
hauerla per con la uera sorte et alora spese dal detto  
reo contumace. Committendos al. Messo della  
Corte che lo ponga in tenuta, e ne fara il rapporto  
doppo il qle per il detto Messo assignerannosi die-  
ci giorni a riscuotere la tenuta rifacendo per  
p.<sup>mo</sup> le spese all'Autore che hauerle pagate, o doue-  
se pagare, e rifatte dette spese potra esso per ruffo  
dere, e difenderli, e procederassi nella causa com-  
di sopra, e se detto Reo non comparira ne pur-  
gara la detta tenuta, allhora passato dieci gio-  
ni si eleggeranno tre stimatori che habbino ad



et hauer prouato cio che vogliono, pretendino, e pro-  
simo, e passato detto tempo si possi a ciascuna par-  
te et a tutte dua prorogargli il tempo di dieci gior-  
ni di piu a lor requisit. e passato detto tempo no  
si possi esaminare alcuni testimoni, ma publi-  
carsi li gia esaminati et assegnarsi giorni venti  
continui ad ambe le parti a reprobarli volendo,  
e doppo quei assegnare dieci giorni di tempo, a  
dedurre produrre, et allegare cio che vogliono, e  
passato detto tempo s'intendi ipso facto conclu-  
so in causa, e nient altro si possa produrre dal-  
le parti, e quel tempo che resta s'intenda, che res-  
ta et che rimanghi al sig. Capr. et suo Not. p. spedir  
et giudicar la detta causa, qlo se vorra termi-  
nar con consiglio di sauis, debba farlo intendere  
ad una parte, et l'altra che fra dieci giorni oltre  
alli prefisi termini produchuno i sospetti, et con-  
fidenti loro con le allegat. e parti di salario p. il  
Consultore secondo che si dichiarera, eccetto se  
da una delle parti dentro li settanta giorni pre-  
fissi

fissi come di sopra non fusse stato addimanda-  
to doueri la causa decidere con consiglio di sa-  
uio, nel ql caso a lui solo s'aspetti deponere il  
salario

Ma se il Reo non comparisse citato che fusse come  
di sopra o comparendo dentro agli otto giorni, e  
non risponde, l'Autore ql accusera la contuma-  
cia et concederassegli la tenuta del p. decreto, et  
douera lui pagar la quantita di che di sopra di re  
hauerla poi con la uera sorte et altre spese dal detto  
reo contumace. Committendos. al. Uero della  
Corte che lo ponga in tenuta, e ne fare il apparato  
doppo il qle per il detto Uero assegnecannoli  
ci giorni a riscuotere la tenuta rifacendo per  
p. le spese all'Autore che hauesse pagato o doue-  
se pagare, e rifatte dette spese potra esso uero rispo-  
dere, e difenderli, e procederassi nella causa com-  
di sopra, e se detto Reo non comparisse ne pa-  
gare la detta tenuta, allhora parato di dieci gior-  
ni si eleggeranno tre stimatori che habbino ad

Stimare tanti beni del Reo ad elett<sup>ne</sup> di esso  
Autore per la sorte, e per le spese procedendo a  
beni mobili et semoventi se la somma sia sino a  
vno scudo in su uadino sopra le rosee <sup>tu</sup> effaccino  
il rapporto alla loro stima quando quella ha  
uer fatto senza inganno et fraude, et habbino  
lor mercede dua soldi per ciascu. e fano il rapporto  
il Messo a stanza di detto. Autore et di Com<sup>ne</sup>  
di detto Cap<sup>o</sup> per tre di continui ne faccia la  
Gada ne luoghi publici et soliti, che chi pretende  
interessi soz<sup>o</sup> detti beni, specificando di chi e sia  
no, et a stanza di chi siano stati stimati, debba  
comparire fra otto giorni alla difesa di essi, e com  
parendo alcuno douera dar sicurtà di douer  
mostrare le sua rag<sup>ne</sup> fra un mes, e non le mostran  
do si lui come la sicurtà sia tenuto alla refatt<sup>ne</sup>  
delle spese inuerso dell' Autore a beneplacito di  
esso. Autore, e giustificando le sua rag<sup>ne</sup> il Cap<sup>o</sup>  
o suo. Hoc liberi a lui i detti beni et leggera  
l'uo alio stimato, o uero commetterà agli <sup>ne</sup>  
che

procedino a stimare altri beni del detto Reo e  
procederan come di sopra, e non comparando al  
cuno si faranno in soluto et pagano al detto Au  
tore. Qual insoluto potrà il Reo che sarà stato nel  
deus come e sempre contumace, e  
la sorte, et essere al Autore, ma se  
sarà stato del continuo absente, non ha uen hau  
to Procu<sup>o</sup> in detto luogo che lo difendesse, potrà  
fra dieci giorni doppo il suo ritorno appellare  
dal detto insoluto dove liynera come di sopra.  
Et se la domanda fusse di cose immobili, lascia  
do la stima, procederan alle gride per tre  
giorni come di sopra, e poi alla consegna. Et se l'  
Autore fatto citare il Reo, non comparire, et il  
Reo comparisca paghi l'Autore al Reo soldo  
tre, sempre pero che il Reo gli acca<sup>o</sup> di  
Contumacia

Delle Eccettion

CAP. III.

Se **S**e occorresse che il Reo proponesse alle parti  
che si opponessero tanto rispetto alla  
risposta al liti di questa causa debba quella  
atto le parti in spese non si consumano terminata  
e si fine per venti giorni per che la sarà stata  
proposta, e dalla pronuncia di quella non si potrà  
appellare o a favore o contra che fine della d.  
eccat.

## Delle Positioni

### CAP. III.

**P**rodotti che saranno, o da ambi le parti, o da una  
le due e fatto citare l'una parte et l'altra per uspo  
degli se chi risponde d'aver fosse contumace, e  
che si pronuncino a favore del produttore, deb.  
par. citare in scritto un'altra volta il Reo o Attore  
che fosse ricevo a rispondere gli con comminat<sup>ne</sup> e  
protesto che non comparendo a rispondere a d.  
Positioni nel determinato tempo, se si pronuncie  
ranno a favore di uno produttore e confesse o p  
negli e come che a lui sarà piu expediente no<sup>ne</sup> ostare  
la sua

la sia contumacia, e non comparendo seguire la  
pronuncia come di sopra dalla q<sup>l</sup> pronuncia s  
intenda talo la facultà di potere appellare se  
per che il Reo sia stato in detto luogo e processu  
e in quella sua contumacia, et non comparendo do  
uora rispondere semplicemente se crede o non  
credere in quanto la positione sia semplice e non  
doppia

## De Testimoniis

### CAP. V.

**Q**uanto al età s'intenda idoneo testimone quello  
che hauera fornito licetto anni, et chi pretende fa  
re esaminare, se la Causa sarà da dieci lire in su  
debbia produrre in scritto sopra che pretende fare  
esaminare, et testimoni et insegnare tempo alla  
parte a fare sua interrogatori volendo, e questo  
non s'intenda hauer luogo nelle cause da dieci  
lire in giù

## Del Compromesso

### CAP. VI.

Alle cause che si agiteranno tra conquisiti fino in  
quarto grado se alcuna delle parti, purché non sia  
mossa e decisa si mouera a demandar compromes-  
so sia tenuto il Cap<sup>no</sup> o suo. Not. pronunziare dover  
si far compromesso et adstringer però l'una et l'altra  
parte a scegliere un arbitro, et arbitratore per uno  
et a farne in loro Compromesso gli arbitri, et arbitra-  
tori eletti che saranno e della loro elett<sup>ione</sup> hauuione  
notitia siano tenuti et obligati tal lito e differenza  
terminare e finire fra trenta giorni procedendo in  
quella sommariam<sup>te</sup> senza strepito, e figura di giu-  
ditio attendendo solo alla verità del fatto, e proceden-  
do di bono et equo, e come amittabil Compromittore

### Della filiati<sup>one</sup> et Paternità

#### Cap<sup>o</sup> VII.

Si possi prouare la filiati<sup>one</sup> et paternità per publica  
voce e fama, e sia hauuta per piena probat<sup>ione</sup>, e se nas-  
cesse di spozere pcontro delle spese et alim<sup>to</sup> da douer  
fare alli figliuoli, che si dicuono nati di non legittimo  
matrimo

Matrimonio sia la donna tenuta la cura deo filio  
p sino a dua anni, e doppo dette dua anni sempre  
che si sarà prouato p publica voce et fama chi sia  
il Padre, a lui sia il carico d'alimentare deo figlio  
e mentre che dura, e prende la lute sia abruito, et re-  
putato Padre, et la metà concorrere a tali alim<sup>to</sup>  
e procederassi in tal causa sommariam<sup>te</sup> senza stre-  
pito, e figura di Giudice, e che parra e piacerà al  
Cap<sup>o</sup> di Castigliane, o altro Rettore competente

#### Nelle FERIE

#### Cap<sup>o</sup> VIII.

Perche e honesto, che alle volte cessi lo strepito Giu-  
diale, e massime ne giorni festiui e solemni. Im-  
pero hanno statuto e ordinato che il Rettore  
non si renda ragione ne giorni delle Domeniche  
ne delli santi Apostoli, ne delli euangelisti, ne  
nelle feste di sancta Maria Vergine beata, ne di  
S. Giouambat<sup>te</sup> ne di S. Michele Arcangelo, con le  
loro vigilie, ne il di dell'Ascensione con la sua vigilia

ne i giorni delle quattro tempora ne il giorno di  
S. Croce ne del Venardisante ne il di d'ogni s.  
ne in calendi gennaio ne il. Maggio ne il di di  
Carneuale ne i giorni di Pasqua di Natale con  
la Vigilia et otto giorni subsequenti ne della Pasqua  
di Resurrezione con otto giorni innanzi et otto dopo  
ne della Pentecoste con la vigilia et tre giorni  
dopo ne il di del sacratiss<sup>mo</sup> corpo di Gesu dopo  
ne della Epifania con la vigilia et tre giorni doppo  
et non dimeno tutti giorni entrano et siano conus  
in pari nella instantia delle cause uertenti aud:  
ti et Consoli suddetti. Sia ancora senato y respu:  
to del. M<sup>o</sup>re da Calen di luglio sino alla  
festa di S. Maria d'Agosto; et y respu:  
to della uerdennia sia fora dalle uenti di Settembre  
sino all' dieci d' Ottobre, et questi giorni non en:  
trano nella suddetta Instantia. Sp<sup>o</sup> di  
fructi et altri giorni sono Iuridic.

Del debito confess<sup>o</sup>  
C. P. VIII.

12  
Se fatta la comandata y l. Auore il Reo con  
uenuto confesera il debue, o esser uero quelch a  
lui e dimandato se li faccia precu: fra dieci gior:  
ni di pag<sup>o</sup> o accordare l. Auore, et se fia contumace  
faccia se gli un altro precu: che fra cinque giorni  
all' istesso tenore, et se persevera nella sua contu:  
macia, si dia la tenuta all. Auore ne beni del  
Reo, et proceda come di sopra s' e detto alla l. l<sup>re</sup>  
degli estimatori alle Gride, u all' insoluti.

## Del Consiglio di Sauro

C. P. X.

Accio non nasca confusione quando una causa si  
deuora giudicare con consiglio di Sauro, o perche  
il Tutor ueglia, o perche una parte lo adimand:  
di hanno pero ordinato che fatto tal respu:  
parte almeno dia otto confidenti in una polizza, et  
quello in che sara riscontrato sia il confidente, et  
qu' non si riscontrare, et che le parte non hauesse  
da darne piu per una di loro d'ome altri et lo  
uorano



## LIBRO TERZO

### De Contratti delle Donne; e de Minor

#### CAP. I.<sup>mo</sup>

Ciascun Minore d'anni diciotto non haue  
d. Padre non potrà contrahere, ne far contratti obli-  
gatoris ne sine ne quacumque ne renuntia senza  
il consenso di tutti testamentary, o datui, che sa-  
ranno e con decreto del Capo<sup>mo</sup> o suo lungotenente  
similme, et non hauendo tutori senza il consenso  
di dua piu prossimi dal lato di Padre sino in  
terzo grado, ouero non ui essendo dal lato di Pe-  
re senza il consenso di dua piu prossimi dal lato di  
Madre sino in terzo grado e quando altrimenti  
facen il Contratto sia nullo etiam giurato che  
fusse et il simile con ogni uero delle donne minore  
di diciotto anni. In altri hanno Statuto, et  
ordinato che se alcuna donna sara maritata et  
habbia il Padre, ouero l. Auolo non possi senza  
consenso il Marito, o del Padre, o del Auolo, o

14  
quando non ui fusse il Padre, o l. Auolo senza  
il consenso del Marito, e di dua piu prossimi dal  
lato del padre sino in terzo grado, et il Marito  
fusse absente, ne di tutore, non possi la donna  
senza il consenso, o del Padre, o del Auolo, o di due  
piu prossimi non ui essendo uno di loro, senza  
ancora il consenso di dua prossimi al suo l. Ma-  
rito sino in quarto grado, e con decreto del Capo<sup>mo</sup>  
come sopra, e facenno altrimenti il Contratto sia  
nullo et giurato che fusse equo et si intende pre-  
cedere anchor che la donna fusse maggior d'anni  
diciotto. et

### Della Restitution della Dote eguito Il Marito ne guadagn

#### CAP. II.

Quando alcuna donna maritata senza l. auolo  
di lei figli, o mariti, ne formiane il Marito qua-  
dranti la meta, et alcuni mariti, et altri figli, ha-  
di della Donna, equo et si intende per il Marito





Del Tutore di  
CAP. V

Morto il Padre, s'ouero lasciato tutore a suoi figli minori d'anni diciotto, possi la Madre o Tuolo pigliar la tutela di detti figli. Minori e sia lei admena a glla con dargli un aggiunto in Tutore di piu propinquu a detti minori dal lato di Padre, eleggendo p utilità del Minore il piu atto et piu idoneo equando non in sia la Madre, o essendoui non la volesse diansi per tutore i piu prossimi dal lato di Padre dua piu atti et piu idonei, se non dua da lato di Madre, qual' auanno idonea sicurtà di tener buon conto delle cose de Pupilli di far le cose che gli saranno utili, et lasciar l'impiale di difender loro, di render buon conto del maneggio di restituir cio che hauessero nelle manure di far l'inventario d'oro et d'altre cose loro. Et quando delli prenominati non uolano delli sufficienti all'hora il Consule elegga duo della trent di piu idonei, egli astringa a

16  
prender la Tutela di cui Alhora sotto quella pena che gli parra.

Del fabbricare e coprir le Case

CAP. VI.

Ponche con piu facilità a compir questa l'opera possi altri per altri a fine la fabbrica incominciata, e che auocanda l'uno aiuti l'altro, hanno pero statuto, che bisognando p conto della fabbrica tirar legni o trauu, si Consoli p via del Messio fara bandire che cias: persona maggior d'anni venti, sino in sessanta, debba andare a tirar due legni o Trau suoi quella pena, che parera loro, applicata alla escomunita, come di sopra, della qual opera s'intendano escluse le donne, e similim, ciascuno sia tenuto p una uolta a sue spese andar per una somma di piagne, siue lastre per copertura della casa, eccet tuatone i Pupilli, et Vedouu, e pero hanno ordinato, che qualunq. persona sia alligato in questa casa fabricata pche da quella con l'una, o l'altro no non sequisse qualche incendio, se la casa non

si coprisse di Piagne, o di lastre. In oltre hanno  
ordinato che gliinechi vonna fabbricare sia tenuto  
lasciarli tanto spazio dal suo muro, o glio di vic  
no che facili<sup>te</sup> vi possono passare le bestie cariche,  
e facendo altrimenti ad arbitrio del vicino sia tenuto  
buttare la terra detto muro fatto riscorte al muro di  
esso vicino senza lasciarli detto spazio

## Della Denuntia alle vendite

### CAP. VII.

Qualunque Persona, che hauesse in comunione al  
cuna casa, facenda, o altri beni immobili, e volere uo  
uendo, sia tenuto ricercare il compagno, e volendola  
uendere a lui quel prezzo, che da dua stimatori  
particchi, et intendenti fusse stimata; E se la uende  
dita senza tal notificat<sup>ione</sup>, o richiesta possi il Com  
pagno fra un mese dal di della saputa uendita, o  
dal di della publica voce e fama di essa depon  
tere e denunciar contra del compratore, e gilla da lui  
conseguire. In oltre qualunque persona vendesse, o

alienare cose immobili, sia tenuto dar<sup>lo</sup> ricerca  
re i prossimi parenti del lato di Padre, sono in  
guardo grado, et al piu Proximo dimando in ma  
no uendecela per il comune prezzo, che comedi sopra  
fusse stimata, e non lo volendo, ipia prossimi pa  
renti, sia tenuto denunciarla al vicino, e confin  
nante, e uendecela a esso, equando piu confinan  
tissimi, sia tenuto darla a chi con piu confinan  
tissimi, et a pari confinan<sup>te</sup> sia in suo arbitrio dar  
la a chi uolera. E mancando di ricercare il Par  
te, et il confinante, potra p<sup>rimo</sup> il Parente, e poi il con  
finante quella rihauere per quel prezzo che sara  
dichiarato y dua amies, et come di sopra, depon  
nendola fra un mese dal di della saputa uendita,  
o dalla publica voce, e fama di essa, e non p<sup>oss</sup>  
alcuno y gli voglia ordine, o legge di astricci  
uendere il suo, se gia da sua parte non voglia uen  
dere.

Del O.P.A. Per il Comune  
CAP. VIII.

Per che bene spatio uerone alle comunita p man  
tenim. Et publico haueo bisogno di aiuto. glche  
opa Impero colaruto chei Consi. Consoli p  
sino far cheludito a ogni p. sono habito a la  
uerone. che ad uno a op. sono sara loro com  
misti. p. hanno publico sono pena di salditonq  
applicati come di sopra alla communita. et

**LIBRO QVARO**  
**DEL PATTO DELLA**  
**RETROUENDITA.**

CAP. <sup>1<sup>mo</sup></sup>

Donde sara il patto alla retrouendita, accio la fede  
obserui, potra a beneficio di chi sara fatto tal pat  
to, el haueo tal cosa da qual sia possessore.

**Chè la Donna viuente il Marito**

non p. agere

Cap. II.

Perche i Creditori habbino a conseguire il loro  
credito non possi la Donna per le sua Beni difendere  
i beni del Marito; Ma se il Marito fusse uno Scia laquone  
e mandassi pero a male il suo, o in altro modo decri  
orasse la sua conditione, possi in tal caso la Donna  
per l'ingia muouer il piato contro il marito et sua  
beni.

**Dell' Antifatto**  
**Cap. III.**

Se il Marito uerra a morte, la Donna ne beni del suo  
Marito non possa pretendere per cento dell' Antifatto  
ne i beni di esso Marito cosa alcuna.

**De Fitti Cap. IV.**

**C**hi non riscuoterà il suo futo dal debitore per cinque  
anni non possi più riscuotere. E pero cade dalle sue  
ragioni e chi pagherà il futo per dieci anni continui  
sia similmente tenuto a pagarlo per l'auuenire, se già  
non mostrerà l'istumento o quietanza. E questo  
non s'intenda contro de Pupilli sin che diuila loro  
minorità

## Della Prescrizione

### Cap. V

**S**e il creditore non riscuoterà, o non domanderà fra dieci  
anni il suo credito, quello non possi più riscuotere. E se  
uno possederà una casa immobile per dieci anni con buon  
titolo, e buona fede infra i parenti e per uent'anni contro  
gli aduerti diuentarà suo Padrone et incommutabil pos-  
sessore di tal cosa. Et sia derogata l'ist. in materia  
conuentione i Minor. de Chiese. La Com. de Pupilli. Et  
de Pupilli. Et de Pupilli. Et de Pupilli. Et de Pupilli.

## De gl'Alberi che pendono sopra i altrui

### Cap. VI

**S**empre che i rami dell'Albero d'altrui sopra uenno al  
luogo d'un altro, sia tenuto il Padrone dell'Albero  
a requisitione del Padrone della Terra rimouere detti  
rami ouero tagliarli, e mancando possi il padrone  
della Terra tagliarli senza pena, eccettuatoe  
Castagni, e l'olue. E per conto de pupilli hanno ordi-  
nato, che le Castagne restino al Padrone della Terra  
doie le cadono, e le olue quando le si sbattono  
siano del Padrone dell'Albero. E le noci che cadono  
o altri frutti siano del Padrone della Terra, e se le  
noci si dibbaneranno si diuidino fra di loro quella  
che in terra cadessero. Et questo habbia luogo nell  
Alberi che passano l'altezza di braccia sei

## Del Danno dato

### Cap. VII

**C**hi taglierà Alberi dai piedi sia punito in soldi  
uenti, o chi li sbarberà, e chi tagliarà i rami  
grossi sia punito in soldi cinque per ciascuno ramo

et all'emenda del danno; Et chi farà danno negli Horti,  
Prati, Carpi, e Castagni sia punito in soldi dieci, et all'  
emenda del danno; Et se con Branchi di Bestie  
minute, e grosse in soldi cinque per Branco; Et se  
fusse un bestia solo in soldi cinque, et all'emenda  
del danno; Et se con porco in soldi tre, et all'emenda  
del danno; Et se vi sia il Guardiano, sia punito per  
la guardia in soldi dieci; Et il Padre sia tenuto per  
il figliuolo che guardasse bestie; et il Padrone per il  
seruo. Et se il danno se guisce di notte tempo, si  
raddoppia la pena, Et sia creduto all'Accusatore con  
suo giuramento hauendolo visto; Et non l'hauendo ve-  
duto passi leuar una poliza, e darla al Messer che dia  
giuramento in uolta alle pene di d. Coe; et trouati i danniz-  
ificanti li debba denuntiare al Padre del danno, et se il Pad.  
uorralo debba accusare fra 3 giorni et il Pad. sia tenuto  
alla pena almeno d'un testimone di uolo.

**Del riscuoter la pena. Cap. VIII.**  
Hocio i Delinquenti per danno dato patiscono la pena  
che la Communita ritragga il suo, hanno Statuito che i  
Consoli alla pena di soldi quaranta per ciascuno debbano  
dar in nota al Camarlugo tutti i condannati di danno.

et si sia dua mesi hauendo riscosso sotto la me-  
pena

## LIBRO QUINTO.

### Delle Applicat<sup>ioni</sup> delle Pene

CAP. Primo.

Tutti le Condennati da farsi per gli imi Capli  
si uentuno applicate, et s'applicano intorato  
alteser et similia ducale del Ser. Gran Duca  
di Toscana in glmodo, che p'erano applicate  
a Marches.

### Del Ingiurieuoli Parole

CAP. II.

Chi con Animo irato, e per inguierar alenun  
che l'inguria fusse uera, dica a un altro becco  
per Ribaldo, furfante, o altro simile Parole  
se a una donna similm, gli dica Torca Putana  
o altre simili parole sia punito in soldi lire  
per ogni parola, et se lo mentira per la gola in  
soldi venti.

Del Vittore il Pegno al Messo

CAP. III.

Qualunq. Persona che uirtora senz'arme, et uirtora  
za al Messo della Forta di non prender la tenuta,  
o qualche Pegno sopra i sua beni, o d'altri p'ghuere  
uolta sia punito in soldi dieci, e sia tenuto di nuo-  
uo a concedergli la tenuta o il pegno

Dell' Insulto

CAP. IIII.

Se uno contro un altro solo con la mano fara insulto,  
sia punito in soldi dieci, e se con un bastone in  
soldi uenti, et con arme in soldi Quaranta o

Della Percossa

CAP. V.

Se uno con animo irato fara un' uirtora a un altro,  
o uero metteragli le mani ne capelli o nella barba  
sia punito in soldi uenti, e se gli dara d'un pugno  
sul capo un soldo, un soldo uenti, e se gli dara uno  
buffo in soldi trenta, e se gli romperà il Naso in sol-  
di Quaranta, e nel resto della persona in soldi dieci

Se lo percoiera con bastone sul capo senza l'uido  
in soldi quaranta, se con l'uido et senza rottura  
d'osso in lire tre, et se con rottura d'osso in lire sei,  
e se lo percoiera nel uolto con l'uido in lire cinque,  
e se con rottura d'osso in lire otto, e se con sangue  
senza rottura d'osso in lire sei, nel resto del corpo  
in lire dua, e se con rottura d'osso in lire sei. Et stor-  
piandoli qualche membro in lire uenti, e se con arme  
bastone sasso o altro lo percoiera sul capo con rot-  
tura d'osso in lire trenta, et se nel uolto con appa-  
renti cicatrice in lire cinquanta, nel resto della  
persona in lire dieci, e con debilitum, di qualche  
membro o lo storpia in lire cinquanta, et inuen-  
uendoci soldati s'osserui li Capeli delle ban-  
de, eccettuati i minori d'anni sedici, gli debbono  
esser puniti in ogni altra pena assai minore ad  
arbitrio al Sig. Cap. eli minori di dodici an-  
ni non siano puniti in alcuna pena. E seguita  
dona la pace fra un mese doppo la data sent  
o p<sup>mo</sup> fra gli offes. et offendent, o loro Parenti

in terzo Grado, la pena per la metà si sminuisca, e pagando fra un mese il restante paghetto detto restante con la metà meno, e se la pace non seguirsse, e pagasse fra il mese, paghera con la metà meno tutta la pena et in oltre sia tenuto l'offendente a tutte le spese e danni del'offeso, e se l'offesa sarà sequita o in dritto o in fatti al Cos. puto de' Consoli mentre che saranno congregati sia punito nel quarto più, e se l'offesa sequirsse in uno de' detti Consoli o altri officiali come Consig. e Buonhomini, Sindaci e Soprastante, e Meno della corte, mentre che esercitano l'atto del'officio loro sia punito nel doppio più della pena, e chi confessa il delitto, oltre li suddetti sfalchi, ed imputationi godi e sfalchi il quarto p la concessione di

### Della Pace rotta

#### CAP. VI.

Chi rompon la pace che fusse stata fatta p qualche homicidio sequito, caschi nella pena di lire ventiquattro

22  
e rompiendo la detta pace per ogni altra causa caschi in pena di lire dieci applicate come di sopra inf

### Delle Accuse false

#### CAP. VII.

Se alcuno con mal animo si metta ad accusare alcuno con giuramento, sia punito nella pena del doppio e condannato nelle spese dell'accusato

### De Fals. Testimon

#### CAP. VIII.

Chi deponesse il falso nelle cause civili, o criminali sia condannato alla scopa con breue al collo. Per falso testimone et a rifare le spese et interesse coniro chi ha deposto, et in simil pena sia punito, quanto alla refectioe delle spese, danni, et interesse, chi inducen falso testimone con animo et fermo proposito di far prouar il falso inf

### Del falsificar le Scritture

#### CAP. VIII.

**C**hi falsificarsi con mala fede <sup>che</sup> il  
volante alcuno strumento alcuna sorta pu-  
niva o alcun libro sia punto in illittania  
per quanto la quantità e sostanza contenuta in  
loro scritte di

*Delle false Misure e Pesi*

*CAP. X.*

**C**hi torra per pesare alcuna stadera falsa  
che si torra per ciascuna volta sia punto  
di denari et chi non torra si ridi vino, olio, ingre-  
di o di minias con misura falsa sia punto. Et  
chi non torra il pane di giusto  
peso o sia punto in soldi dieci, e nella perdita di  
pane non giusto e chi torra con alcuna digni-  
alora misura falsa sia punto in soldi cinque  
per la prima volta, e la seconda si raddo per la pena  
e la terza un tratto di fine de più oltre la  
pena triplicata

*De Termen Alfai*

*CAP. XI.*

**C**hi con mala intenzione e per iudicio  
torra de conforte de se o di sua confusione  
e con intenzione sia punto per ciascuna volta e per  
la prima volta sia punto di denari a un tratto  
in detto luogo dove rimanchi di particolare  
alla via e comanda secondo di più al arbitrio  
del Capitano

*Della tagliata de Libori e curata  
di Biade &*

*CAP. XII.*

**C**hi di notte torra di denari con mala intenzione  
per di denari a un tratto in detto luogo dove  
qualche al Biade sia punto in tre trenta  
al mena del danno ad arbitrio del Capitano  
che ha a quello

*Del Incendio of*

*CAP. XIII.*

**Q**ualunque Persona che puerde o per mal  
giorno appuchera il fuoco ne bene o male d'altro  
abbraccia la detta casa o biade o altro che sia



sia furto in ghe pone che disfono li statuti,  
et adun. di foronza.

### Della turbata Possessione

#### CAP. XIII.

Chi per forza intruca ne beni immobili d' altri o  
non promettera che in pace posseggia il suo, sia  
punito in tre anque et arrestur la cosa occu-  
pata, et a dar sicurtà di non douerlo molestare  
ad alcuno del Capl. et Rettor del luogo.

### Dello Spergiuro

#### CAP. XV.

Chi maliciosam. giurera il falso e sia conuinto al  
suo spergiuro, sia punito in tre et a ogni dan-  
no che cauene prauo l'altra parte per il suo  
spergiuro.

### Della Immunità della Pena

#### CAP. XVI.

Se l'Alto, Mado, Tracelli, Zo Pione, Maestro  
o ghele attinente potterea alcun figlio non sia  
punito in alcun a jura, perche tutto s'intende

che  
fatto a cozzetti, e se un minuto d'anni duca per  
cozza un il non sia punito, perche non vi  
inuelletti, et da dieci anni in edia sua in ar-  
lario del S. Capl. con th. p. p.

Doue il Pnte Statuto no prouedesse

#### CAP. XVII.

Ne Case non prouisti ne d' altri, et in  
tutti se habbi ricorso et non si statui  
et ordino della sua di foronza.

### De Condotti Quashi

#### CAP. XVIII.

Perche l'Acque se les impedianno dal  
scaglione auereca danno grande, hanno prouo-  
nato che qualunq. chiudera ab un aquadutto,  
condotto d'acqua, o uero lo rompera, o exercio al-  
ne riceuera danno, castra in pena di soldi uenti  
per cia. volta, e sia tenuto a risar idanni, et se gli  
hauera prauo, ed i piu a sanetter l'acqua, et  
e far che l'acqua scori secondo il suo corso.





o. Nel 2<sup>o</sup> cap. del lib. 2<sup>o</sup>. si dixerò che fogn  
bando si debb. pagare denari quattro,  
ogni comandam. quattrini nove  
La negatione quattrini sette  
La copia d'una scrittura bolognina tre  
Una exhibit. quattrini nove  
Un comandamento confesso den. quattro  
La sentenza quattrini nove  
La rapporto quattrini nove  
La tenuta bolognina quattro

Item che si aggiugbi un cap. nell' statuto, che no  
si possi vendemmiare sino all' 22 d' sett.  
che li vini si possino fare buoni pena d' un  
a chi contrafara. quale pena sia app. all' ome  
Item che si aggiugbi un d. stat. un cap. che non  
si possi ancor con bebbani, e senza bebbani

a pigliare l'altare l'uno in quello dell' altro  
ogni tempo. et chi contrafara caschi in pena di beas  
nini 20. applicati come di sopra

Item che si aggiugbi un cap. 2<sup>o</sup>.

ad. 16 d' giug. 1500

Conj. et in sufficiente num. adunati li moderni. Con  
ettonij del Come di busolo insieme con l' 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup>  
degl' suoi capi di famiglia del gnt. parlam. di d.  
Come richiela p. q. d' et hora sit messa in d. richi  
e veduto fa di bisogno volendo valersi dell' cap.  
mandarl' approvare a chi s' aspetta d' l' ordini della  
Città di Firenze. Pertanto venuto l' exortamento  
illegittimo partito p. fauc. 39 nere p. l' et 3<sup>o</sup> siano  
incontrario non stante se p. berorono. et deliberano  
ordinorono. dopo haverli visti ne p. l' et 3<sup>o</sup>



ad 30 d. Gennaio 1500.

L'Alto Mag. et l'U. S. del Consi. et Pratica Sec. di A. S.  
approvato et confermato l'inter. cap. ouero Tariffa del Coe  
di Lusolo & quel tempo, et termine che durerà l'ultima approvaz.  
delli loro statuti con le solte limitationi: 2. Man. 2.

Tariffa del passo di Lusolo.

Coadunati li Consoli et Consig. del Coe di Lusolo, veniansi ser-  
uando fecero et confirmaron l'inter. Tariffa a prail pass.  
et gabella di Lusolo Villa di il mag. m. Ant. di Giosaffa  
degl' Albizi fra fiorentini, et moderni cap. di Lad. q. del  
Terziere del pnt. anno 1500.

una soma di carne	4	2	0
una soma di c. polle	4	2	0
una soma di l. mon.	4	2	0
una soma di aranci	4	2	0
una soma di pesci	4	2	0
una soma di...	4	2	0

una soma di stracci	4	2	0
una soma di tela	4	2	0
una soma di carne salata	4	2	0
una soma di vaselli	4	2	0
una soma di pettena	4	2	0
una soma di...	4	2	0
una soma di canape	4	2	0
una soma di olio	4	2	0
una soma di vino	4	2	0
una soma di grano	4	2	0
una soma di biade	4	2	0
beriam. grani & capo	4	2	0
capo di beriam. minuto	4	2	0
grani grossi	4	2	0
grani piccoli	4	2	0
una soma di...	4	2	0

In una soma d'acciaio \_\_\_\_\_ y-2. 6.  
 In una soma di legnami \_\_\_\_\_ y-2. 6.  
 In una soma di mortella \_\_\_\_\_ y-2. 6.

videri ato nell'apote tariffa tutti vicini, e quali s.  
 fanno esseri: cas. fo che faccivesea li del come  
 d'hisols. et n' altri m. ne in a. l'v m. do.

Ant: Albiz: cap

Plauventius q. d. Janide paganelli de Colle Pugilini  
 not. pub. flor. et miles ioc. us mag. d. Ant. de Albiz  
 129. f. de p. d. e. et subsonit in idem die 12  
Decembris 1500.

Ego franciscus Segalonus eius not. q. flor. nec n' cord.  
 ad reformationes ducales Rustanis flor. in fidelem

Magnini d.

die viij Mai 1590  
 1590

D. Auerardus Napsacis de Medicis Comes } Cives Bon.  
 Dominicus Guidi de Mellinis. } Senoni  
 Simonechus Curti de la Rena. et } Deputi in  
 Thomas Joannis de Japis } ordinatum

In approbatione Statutorum de Vitis et senariis remanentibus  
 et anni medici modo et approbatione et approbatione  
 nemine statuta vetera et approbatione et approbatione  
 suscit no tempore et terminis annorum suorum pro p. d.  
 die 23 Januarij prox. p. d. 1509 quibus factis  
 habuit incedens insoni amobatio erit sequenti  
 endom cu' imitationi in eis consentis et in p. d.  
 requisitis et mancantes et

Ego franciscus Segalonus not. cord. ad reformationes

Die xliij. Januarij 1545.

... approbata. Cuiusmodi. Usuli  
... confirmati fuerunt. Idem approbatores ad  
... in ordinamenta pro tempore antoni  
... die 23 mensis Januarij 1545

... in eis contentis et in ordinamentis  
... Franc. Sepulchris

Perebe si conserva la casa, et l'agnatione mediante le nobezze:  
Impero hanno statuto et ordinato che se un padre ha uno o  
figli maschi e femine e la figliuola s'uno e maritata o non ma-  
ritata, dotata o non dotata, e venga a morte gli figli mas-  
chi essendovi o altri discendenti maschi s'uno heredi esclusi  
al tutto le figliuole femine le quali se saranno state maritate  
e dotate dal Padre, o dotate se ben per altro non maritate  
s'uno altro uenano ad a mandare ne hanno della dote  
heredita e quando non fossero dotate, ne maritate habbino  
del case ad esse dotate dalle figliuole s'uno s'una parte del  
le dote et uso della casa et d'altro contente. Et habbino  
zo poter vendere alla pace ne loro vita. Quando la ma-  
dre uenira a morte in un casa di figli maschi, o altri discendenti  
maschi e figli femine e quelli s'uno maritate o non ma-  
ritate, o se non s'uno heredi, gli figliuole s'uno esclusi della mo-  
ritate. Et se un padre uenira a morte e la moglie s'una  
figliuola s'una o s'uno figlio maschi allora s'una s'una parte  
s'una parte della dote, e se un padre uenira a morte



e l'altra no auio uadizo al pari la non maritata ne  
dotata douera prima conseguire de beni patroni quanto  
s'habbia hauuto la maritata e dotata, e poi equa<sup>l</sup> me<sup>te</sup>  
si uiderassi el caso nte. tra di loro. E se nonne un fillo  
senza lasciar di se figli maschi ne femine, et di uino  
sorelle o fillo o figli di fillo, il fillo o figlio di fillo  
habbia succedere esclusa la sorella, et non ui essendo  
fillo o figlio di fillo, la sorella habbia succedere. E se  
nonne una sorella maritata o non maritata, dotata o  
non dotata succeda il fillo o il figlio di fillo et non la  
sorella ne figlia di sorella. Et in tutte le altre successi<sup>o</sup>  
si moua la ragion comune del piu pross.<sup>o</sup> habbia a  
succedere delli maschi e doppo delle femine.

Adi 30. di giugno 1590.

congregati et in suff.<sup>te</sup> numero adunati li moderni con-  
sueu<sup>ti</sup> et Cornig. di detto Comune nel luogo di loro solito  
inuarione insieme con li  $\frac{2}{3}$  et piu delli huomini  
et di famiglia di detto Comune, a quali a loro

uera et chiara intelligenza letto de uerbis ad uerbum il  
capitoli et quello uolto quello inteso et per tutto ratificato  
et confermato et girato per lo partito. In uisio per Jane  
26. n. per il si et non. bacia in contrario non. obstantes  
et tutto in ogni me<sup>te</sup> modo.

Ego Joannes Baptista (sac. sac. sac.) rogatus in fidei

A di. 15. di Luglio 1598

Li Clar.<sup>mi</sup> Sig. del Cons. et Prat. Sc. appo-  
uono detto Statuto in quanto sia conueniente  
et lo Statuto fir.<sup>no</sup>, che parla di questo modo  
et doue fussi di forma, volsero che in  
detto Statuto fir.<sup>no</sup> in casi di questo  
parla, et con le altre limitacioni, vanto et  
consueuere, et questo per il tempo et deueno  
durare i loro uechi Statuti. Manuante

Ego Laurentius Mutius notarius ad Re-  
formationis ducahs Civitatis For. de dicta appo-  
batione rogatus in Actu Pub.

Las. uiri d.

D. Jan. Jac. de Henrico.     a. Petrus Cines. Lorenzi  
 Simon. Laurentius de J.     deputati in ordinam  
 Hieronymus.     in a. p. r. a. t. o. n. e. s. r. a. t. e. s.  
 Hieronymus.     visis et quibus quibus  
 et annis.     et confirmauerunt  
 statuta.     et approbata.     et confirmata.     et confirmata.  
 tempore.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 1599.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

Handwritten signature or name.

-rane.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 reformat.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

adi xi d'ott. <sup>ae</sup> 1601.     pagone.     et confirmata.     et confirmata.  
 cinque anni.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 al monte.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

Ad.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 cinque anni.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

Ad.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.  
 et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.     et confirmata.

Adi 29. Julio 1657.

Hanno pagato le debite Curre <sup>ne</sup> ~~l'anno~~ <sup>di</sup> ~~1657~~ <sup>1654</sup>.  
il di 29. Geno: 1654.

Frosino Progi Min: alle  
Riformazioni

Ad 26. Mayo 1672

Per un pagamento fatto per conto di  
S. M. I. di 1000 scudi d'oro  
per conto di S. M. I. di 1000 scudi d'oro

Ad 9. Julio 1672

Per un pagamento fatto per conto di  
S. M. I. di 1000 scudi d'oro  
per conto di S. M. I. di 1000 scudi d'oro

Ad 20. Mayo 1674

Per un pagamento fatto per conto di  
S. M. I. di 1000 scudi d'oro  
per conto di S. M. I. di 1000 scudi d'oro

Ad 9. Agosto 1690

Per un pagamento fatto per conto di  
S. M. I. di 1000 scudi d'oro  
per conto di S. M. I. di 1000 scudi d'oro

Per un pagamento fatto per conto di  
S. M. I. di 1000 scudi d'oro  
per conto di S. M. I. di 1000 scudi d'oro

